



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 settembre 2009 (22.09)
(OR. en)**

13529/09

**PESC 1187
RELEX 811
COASI 156
CONOP 62
CONUN 86
FIN 323**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: [18.09.2009](#)

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 497 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.9.2009
COM(2009) 497 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti
della Repubblica democratica popolare di Corea**

RELAZIONE

- (1) Facendo seguito alla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la posizione comune 2006/795/PESC e il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio hanno istituito alcune misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
- (2) Il 12 giugno 2009, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1874 (2009), che ha ampliato la portata delle misure restrittive ed ha introdotto nuove misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
- (3) Per dare attuazione alla risoluzione 1874 (2009), la posizione comune 2009/573/PESC modifica la posizione comune 2006/795/PESC, introducendo misure restrittive supplementari, relative, in particolare, alle persone oggetto di congelamento dei beni, alle attività delle istituzioni finanziarie che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, al sostegno finanziario pubblico agli scambi commerciali con la Repubblica popolare democratica di Corea, in particolare i crediti all'esportazione e l'assistenza finanziaria pubblica alla Repubblica popolare democratica di Corea. La posizione comune 2009/573/PESC prevede inoltre il divieto di commercio di alcune merci e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e l'ispezione di alcuni carichi destinati alla Repubblica popolare democratica di Corea o provenienti da tale paese.
- (4) Alcune di queste misure rientrano nel campo di applicazione del trattato e la posizione comune 2009/573/PESC prevede un'azione della Comunità volta alla loro applicazione.
- (5) Nel regolamento, devono essere inserite anche alcune disposizioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali e al trattamento delle informazioni classificate.
- (6) La Commissione propone pertanto di attuare tali misure restrittive tramite un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2009/573/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea¹,

vista la proposta della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla risoluzione 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la posizione comune 2009/573/PESC introduce misure restrittive supplementari nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (in appresso, Corea del Nord), in particolare il divieto di fornire, vendere o trasferire determinati prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.
- (2) La posizione comune 2009/573/PESC prevede l'ispezione di determinati carichi diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese e, per quanto riguarda gli aeromobili e le navi, l'obbligo di fornire informazioni supplementari prima dell'arrivo e della partenza delle merci in entrata o in uscita dalla Comunità. Tali informazioni vanno fornite a norma delle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario², e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario³.
- (3) La posizione comune 2009/573/PESC prevede inoltre il divieto di prestare servizi di bunkeraggio o qualsiasi altro servizio alle navi della Corea del Nord, per evitare il

¹ GU L 197 del 29.7.2009, pag. 111.

² GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

³ GU L 268 del 19.10.1994, pag. 32.

trasporto di prodotti la cui esportazione è vietata a norma del regolamento (CE) n. 329/2007.

- (4) La posizione comune 2009/573/PESC estende inoltre le misure di congelamento dei fondi a nuove categorie di persone e istituisce misure di vigilanza sulle attività delle istituzioni finanziarie che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.
- (5) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 329/2007.
- (7) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (8) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, è necessario che alcuni dati personali relativi alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi ai cui fondi e alle cui risorse economiche si deve applicare il congelamento conformemente al regolamento (CE) n. 329/2007 siano pubblicati e siano oggetto di un adeguato trattamento, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁴, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁵.
- (9) È inoltre necessario adottare una disposizione relativa al trattamento delle informazioni classificate alla Commissione.
- (10) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

⁴ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁵ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- “1. È vietato:
- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le merci e le tecnologie, compresi i software, elencate nell'allegato I, anche non originarie della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;
 - b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
2. L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, le merci e le tecnologie, compresi i software, considerati merci e tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009⁶, che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici. L'allegato I non comprende le merci e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea⁷.
- Nell'allegato I figurano inoltre taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie che possono contribuire ai programmi nord-coreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.
3. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord le merci e le tecnologie elencate nell'allegato I, a prescindere dal fatto che esse siano originarie o no di tale paese.”

2) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

- “1. È vietato:
- a) fornire o acquistare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa alle merci e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle merci elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I a o da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;
 - b) fornire o acquistare, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle merci e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle merci di questo tipo o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, a o da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;
 - c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).”

⁶ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

⁷ La versione attuale dell'elenco è pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 65 del 19 marzo 2009, pag. 1.

3) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 3 bis

1. Al fine di impedire il trasferimento di merci e di tecnologie che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici di cui all'allegato I e dei beni di lusso di cui all'allegato III, gli aeromobili cargo e le navi mercantili diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese sono tenuti a fornire alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, prima dell'arrivo e della partenza, informazioni relative a tutte le merci in entrata nel territorio della Comunità o in uscita dallo stesso.

Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui al regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario⁸ e al regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92⁹.

Inoltre gli aeromobili cargo e le navi mercantili diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese o i loro rappresentanti dichiarano se le merci rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza ottenuta a tal fine.

Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.

2. Per la fornitura dei servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi o per la prestazione di qualsiasi altro servizio destinato alle navi della Repubblica popolare democratica di Corea, è necessaria un'autorizzazione preliminare, a meno che tali servizi siano necessari per fini umanitari.

Le autorità competenti degli Stati membri a cui rimandano i siti Internet elencati nell'allegato II non rilasciano alcuna autorizzazione se ritengono che la prestazione dei servizi in questione potrebbe contribuire al trasferimento delle merci e delle tecnologie di cui all'allegato I.”

4) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

⁸ GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

⁹ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

- “1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V comprende le persone, le entità o gli organismi non citati all'allegato IV che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punti b e c della posizione comune 2006/795/PESC, il Consiglio ha riconosciuto come persone, entità o organismi che:
- a) sono responsabili dei programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici o persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità da esse possedute o controllate; ovvero
 - b) forniscono servizi finanziari o provvedono, con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio della Comunità, al trasferimento da, attraverso e verso il territorio della Comunità, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici o sono persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità da esse possedute o controllate.

L'allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

3. Gli allegati IV e V contengono soltanto le seguenti informazioni sulle persone fisiche che figurano nell'elenco:
- a) gli elementi che permettono l'identificazione, quali cognome e nome (compresi eventuali pseudonimi e titoli), data e luogo di nascita, nazionalità, numero di passaporto e carta d'identità, codice fiscale e numero di previdenza sociale, sesso, indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano, funzione o professione, data di designazione; e
 - b) i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione o altro motivo sufficiente.

Gli allegati IV e V possono inoltre contenere gli elementi che permettono l'identificazione di cui sopra relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali dati siano necessari, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.

4. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio direttamente o indirettamente delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV o all'allegato V.

5. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.”

5) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

“In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o all'allegato V;
- d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
- e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.”

6) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“2. L'articolo 6, paragrafo 4, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti legati a tali conti o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6, a condizione che tali interessi, altri profitti o pagamenti siano congelati conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.”

7) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

- “1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. I divieti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 4, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.”

8) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 11 bis

1. Nel quadro delle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 e per evitare che tali attività contribuiscano ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, gli enti finanziari e creditizi:
 - a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare mediante i programmi di verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
 - b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;
 - c) conservano tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali; e
 - d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono legati al finanziamento delle attività di proliferazione di armi nucleari, di altre armi di distruzione di massa e di missili balistici, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 6. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, che comprende in particolare l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:
 - a) gli enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord;
 - b) le succursali e le filiali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, degli enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;
 - c) le succursali e le filiali che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16 di enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI; e
 - d) gli enti finanziari o creditizi che non hanno sede in Corea del Nord e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, ma che sono controllati da persone ed entità domiciliate in Corea del Nord elencate nell'allegato VI”.

9) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 13

1. La Commissione è autorizzata a:
 - a) modificare l'allegato I in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
 - b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
 - c) modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco delle merci che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni e degli elenchi compilati da altre giurisdizioni, o ad aggiungere, se necessario e opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
 - d) modificare l'allegato IV in base alle decisioni adottate dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e
 - e) modificare gli allegati V o VI conformemente alle decisioni relative, rispettivamente, agli allegati II, III, IV e V della posizione comune 2006/795/PESC.
2. Per svolgere il mandato che il presente regolamento le affida, la Commissione tratta dati personali. Tale compito comprende:
 - a) la preparazione delle modifiche degli allegati IV, V e VI del presente regolamento;
 - b) il consolidamento del contenuto degli allegati IV e V nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'UE, disponibile sul sito Internet della Commissione¹⁰;
 - c) il trattamento delle informazioni sui motivi dell'inserimento nell'elenco; e
 - d) il trattamento delle informazioni sull'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, quali il valore dei capitali congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
3. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria all'esame delle osservazioni formulate dalla persona fisica interessata sui motivi dell'inserimento nell'elenco, fatte salve appropriate garanzie specifiche. Tali dati non vengono resi pubblici né scambiati.

¹⁰ <http://ec.europa.eu/external-relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm>

4. Ai fini del presente regolamento, l'unità della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
5. Qualora la Commissione riceva informazioni classificate, essa tratta tali informazioni in conformità della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom¹¹ e, se del caso, dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate concluso tra l'Unione europea e lo Stato che ha fornito le informazioni.
6. I documenti classificati a un livello corrispondente a "Très secret UE / EU Top Secret", "Secret UE" o "Confidentiel UE" non vengono diffusi senza il consenso della fonte."
- 10) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 11) L'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
- 12) Il testo di cui all'allegato III del presente regolamento è inserito come allegato V.
- 13) Il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato VI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

¹¹ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

“ALLEGATO I

Merci e tecnologie di cui agli articoli 2 e 3

A. Merci e tecnologie a duplice uso che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009¹².

Tutte le merci e le tecnologie che figurano nell'allegato I del regolamento n. 428/2009.

B. Altri prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.

1. Grafite progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.

2. Materiali fibrosi o filamentosi in para-aramide (Kevlar ® ed altre fibre di tipo Kevlar ®)

ALLEGATO II

“ALLEGATO IV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

A. Persone fisiche:

- (1) **Han** Yu-ro. Funzione: direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Altre informazioni: partecipa al programma nord-coreano sui missili balistici. Data di designazione: 16.7.2009.
- (2) **Hwang** Sok-hwa. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare nord-coreano in qualità di capo dell'esecutivo della direzione scientifica del General Bureau of Atomic Energy; è membro del comitato scientifico del Joint Institute for Nuclear Research. Data di designazione: 16.7.2009.
- (3) **Ri** Hong-sop. Anno di nascita: 1940. Funzione: ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon. Altre informazioni: ha organizzato tre impianti fondamentali che contribuiscono alla produzione di plutonio di qualità militare: l'impianto di produzione del combustibile, il reattore nucleare e la centrale di trattamento del combustibile esaurito. Data di designazione: 16.7.2009.
- (4) **Ri** Je-son (alias **Ri** Che-son). Anno di nascita: 1938. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), il principale organismo responsabile del programma nucleare della Corea del Nord. Altre informazioni: contribuisce a

¹² GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

numerosi progetti nucleari, tra cui la gestione del General Bureau of Atomic Energy, del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation. Data di designazione: 16.7.2009.

- (5) **Yun Ho-jin** (alias **Yun Ho-chin**). Nato il 13.10.1944. Funzione: direttore della Namchongang Trading Corporation. Altre informazioni: organizza l'importazione dei prodotti necessari al programma di arricchimento dell'uranio. Data di designazione: 16.7.2009.

B. Persone giuridiche, entità e organismi:

- (1) **Korea Mining Development Trading Corporation** [nota anche come (a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) "KOMID"]. Indirizzo: Central District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale organismo dedito al commercio di armi e principale esportatore di merci e attrezzature collegate ai missili balistici e alle armi convenzionali. Data di designazione: 24.4.2009.
- (2) **Korea Ryonbong General Corporation** [nota anche come (a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION]. Indirizzo: Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwondong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: conglomerato specializzato negli acquisti per il settore della difesa della RPDC e nell'assistenza alle vendite di materiale militare del paese. Data di designazione: 24.4.2009.
- (3) **Tanchon Commercial Bank** [nota anche come (a) CHANGGWANG CREDIT BANK; b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK]. Indirizzo: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale ente finanziario della RPDC per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e merci connesse all'assemblaggio e alla fabbricazione di queste armi." Data di designazione: 24.4.2009.
- (4) **General Bureau of Atomic Energy** (GBAE, dipartimento generale dell'energia atomica) [noto anche come Department of Atomic Energy (GDAE)]. Indirizzo: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: il GBAE è responsabile del programma nucleare della Corea del Nord, che coinvolge il Centro di ricerche nucleari di Yongbyon e il suo reattore di ricerca di produzione di plutonio di 5 megawatt elettrici (25 megawatt termici) e i relativi impianti di produzione di combustibile e trattamento di combustibile esaurito. Il Bureau partecipa alle riunioni e alle discussioni relative alle attività nucleari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Questo organismo nord-coreano il principale responsabile dell'organizzazione dei programmi nucleari, tra cui l'organizzazione del Centro di ricerche nucleari di Yongbyon. Data di designazione: 16.7.2009.
- (5) **Hong Kong Electronics** (nota anche come Hong Kong Electronics Kish Co.). Indirizzo: Sanae St., Kish Island, Iran. Altre informazioni: a) società di proprietà della Tanchon Commercial Bank e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), o da queste controllate o che sostiene di agire per conto o a nome di queste; b) a partire dal 2007 ha trasferito milioni di dollari di fondi legati ad

attività di proliferazione a nome della Tanchon Commercial Bank e della Komid (che il Comitato ha designato nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato i movimenti di fondi dall'Iran verso la Corea del Nord per conto della KOMID. Data di designazione: 16.7.2009.

- (6) **Korea Hyoksin Trading Corporation** (nota anche come Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Indirizzo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: a) società della Repubblica popolare democratica di Corea con sede a Pyonyang; b) dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (che il comitato ha designato nell'aprile 2009) e partecipa alla fabbricazione di armi di distruzione di massa. Data di designazione: 16.7.2009.
- (7) **Korean Tangun Trading Corporation**. Altre informazioni: a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; b) la Korea Tangun Trading Corporation dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della Repubblica popolare democratica di Corea; è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi di ricerca e sviluppo del paese nel settore della difesa, compresi (ma non esclusivamente) programmi ed acquisti relativi ad armi di distruzione di massa e vettori, ovverosia gli ambiti che sono soggetti a controllo o vietati conformemente ai regimi multilaterali di controllo applicabili. Data di designazione: 16.7.2009.
- (8) **Namchongang Trading Corporation** [nota anche come a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Altre informazioni: a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; b) la Namchongang è una società nord-coreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009.

ALLEGATO III

« *ALLEGATO V* »

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2
da completare”

ALLEGATO IV

"*ALLEGATO VI*"

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 11 bis
da completare”